



# Tribunale di Siena

Siena, 11 gennaio 2023

**Ai Funzionari dell'Area civile**

Dott.ssa Loriana Bettini

Dott.ssa Giuseppina Acanfora

Dott.ssa Silvia Dalla Pietra

**Alle Addette all'UPP dell'Area civile**

Dott.ssa Luciana Ascolese

Dott.ssa Silvia Romani

Dott.ssa Flavia Sbardellati

Dott.ssa Giulia Testa

e p.c. **Alla Coordinatrice UNEP c/o il Tribunale di Siena**

Dott.ssa Alessandra Ruberti

**Alla Sig.ra Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena**

Avv. Lucia Secchi Tarugi

Oggetto: **specificazioni alla nota del 9.11.2022 relativa ai decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art 642 cpc o cui e' stata concessa l'esecutorietà ex art 648 c.p.c., già' muniti di formula esecutiva, poi dichiarati definitivamente esecutivi ex art 653 c.p.c.**

Facendo seguito alla nota in oggetto, il cui testo per completezza si riporta di seguito *“Si comunica che la Cancelleria del Contenzioso civile, nell’ottica della semplificazione e del superamento di prassi ultronee, non rilascia attestazione di definitiva esecutorietà relativa ai decreti ingiuntivi di cui all’oggetto. Ai fini dell’avvio del procedimento di esecuzione forzata o per l’insinuazione del credito al passivo fallimentare sono infatti sufficienti i seguenti titoli: il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo già munito di formula esecutiva e la sentenza/ordinanza che ne dichiara la definitiva esecutorietà ex art 653 c.p.c.”*

si precisa quanto segue:

- 1)** La disposizione sopra riportata e la presente integrazione si applicano anche alla Cancelleria del Lavoro e Previdenza;
- 2)** chi intende insinuare al passivo fallimentare e rendere opponibile alla massa un credito portato da decreto ingiuntivo avente efficacia di giudicato, **PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO**, deve ottenere **IL DECRETO DI ESECUTORIETÀ DI CUI ALL'ART. 647 C.P.C..**

Tale richiesta dovrà essere depositata dall’avvocato all’interno del fascicolo telematico di riferimento del procedimento monitorio come “ISTANZA GENERICA” e denominata “RICHIESTA DI ESECUTORIETA’ 647 CPC”, allegando alla medesima in **UN UNICO FILE PDF GIA’ AGGREGATO DAL LEGALE:**

- Scansione del ricorso
- Scansione del D.I.
- Scansione della relata di notifica integrale
- Scansione della prova del perfezionamento della notificazione (se la notifica è stata fatta in proprio a mezzo posta o tramite ufficiali giudiziari parimenti si raccomanda l’invio delle cedole, delle cartoline di notifica leggibili, fronte retro ed in generale di tutta la documentazione in possesso attestante l’avvenuta notificazione)
- Nel caso di notifica a mezzo PEC devono essere scansionati anche i file EML/MSG e la stampa delle ricevute di accettazione e consegna
- Scansione della sentenza che dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo ex art 653 c.p.c.;

- Attestazione di conformità sottoscritta dal Professionista richiedente, di tutto il file precedente aggregato.

L'avvocato, una volta ottenuto il decreto di esecutorietà ex art 647 c.p.c. da parte del Giudice, provvederà autonomamente ad estrarre gli atti dal PCT, ad aggregarli e a dichiararne la conformità.

Qualora altri Uffici Giudiziari richiedessero certificazione ulteriore da parte della cancelleria, **ed esclusivamente in detta ipotesi**, ad istanza di parte, la cancelleria rilascerà certificazione telematica di definitiva esecutorietà.

A tal fine l'avvocato procederà a depositare in PCT nel fascicolo monitorio di riferimento la relativa richiesta come "ISTANZA GENERICA", denominandola "RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DI DEFINITIVA ESECUTORIETA" ed avendo cura di allegare ricevuta di pagamento telematico di Euro 16+16+3.92.

La cancelleria inserirà in PCT detta certificazione e l'Avvocato provvederà autonomamente ad estrarla, aggregando gli atti occorrendi.

Qualora l'avvocato faccia invece richiesta di copia conforme cartacea di tutti gli atti, dovrà comunque depositare in PCT nel fascicolo monitorio di riferimento la relativa richiesta come "ISTANZA GENERICA", denominandola "RICHIESTA DI COPIA CONFORME CARTACEA" ed avendo cura di allegare la ricevuta di pagamento telematico per le pagine della copia (solo ai fini del conteggio pagine: ricorso, DI, FE, notifiche, Decreto esecutorietà). La cancelleria provvederà a comunicare all'avvocato l'appuntamento per il ritiro (dietro allegazione del cartaceo aggregato da parte dell'avvocato).

- 3)** Si ricorda, altresì, ai fini del rilascio della formula esecutiva che per i decreti di cui all'oggetto, ovvero i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art 642 cpc o cui e' stata concessa la provvisoria esecuzione ex art 648 c.p.c., già muniti di formula esecutiva ad istanza della parte legittimata e successivamente dichiarati definitivamente esecutivi con sentenza ex art 653 c.p.c., la cancelleria non può provvedere al rilascio di una nuova formula esecutiva sul decreto ingiuntivo.

Il Direttore dell'Area Civile  
(dott.ssa Claudia Mazzoni della Stella)

V=°

Il Presidente del Tribunale  
(dott. Roberto Carrelli Palombi)